IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO



IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

- Il non profit nella Costituzione Italiana
- La definizione di Ente senza scopo di lucro
- Un criterio di distinzione tra Enti con scopo di lucro ed Enti senza scopo di lucro
- La nozione di Associazione
- Le Associazioni nel Codice Civile
- Le forme associative per le Pro Loco
- Le Associazioni non riconosciute
- Le Associazioni riconosciute
- Atto costitutivo e statuto
- La legislazione regionale
- La legislazione nazionale

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

IL NON PROFIT NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La libertà di associazione è tutelata dall'articolo 18 della Costituzione

"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale".

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Le "associazioni non profit" con la riforma del Titolo V della Costituzione, hanno ricevuto un riconoscimento importante. La riformulazione dell'art.118, comma 4 contiene l'enunciazione del **principio di sussidiarietà orizzontale**, per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Nell'art.2 della Costituzione unitamente all'art.118, troviamo il fondamento, esigente e qualificante, del complesso, sinteticamente considerato, delle organizzazioni cosiddette *non profit*, il cui pregio costituzionale consiste proprio nel dare forma ad alcune di quelle solidarietà sociali a cui allude l'art.2 medesimo (principio solidaristico dell'articolo 2 Costituzione).

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale, all'art.1.2, richiama i principi costituzionali contenuti negli articoli 3 (comma 2), 4 (comma 2), 9 e 18

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LA DEFINIZIONE DI ENTE SENZA SCOPO DI LUCRO

Non esiste una definizione specifica di Ente senza scopo di lucro.

Tradizionalmente, in giurisprudenza e in dottrina, gli "enti senza scopo di lucro" sono individuati dalle figure regolate dalle norme delle *associazioni, fondazioni e comitati*, di cui agli artt. 11 - 42 del libro I del c.c.., in contrapposizione alla categoria degli enti collettivi con scopo di lucro, costituita dai diversi tipi di società regolamentati, invece, dagli artt. 2247 e ss. del libro V del codice civile.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

UN CRITERIO DI DISTINZIONE TRA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO ED ENTI CON SCOPO DI LUCRO

Occorre fare riferimento alla obbligatorietà o meno della distribuzione di utili a favore degli associati.

Secondo tale criterio, gli enti senza scopo di lucro, per poter essere definiti tali, devono prevedere il *divieto assoluto di distribuzione di qualsiasi forma di utile a favore dei propri membri.*

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Si può fondatamente parlare di uno scopo non lucrativo perseguito dai membri di un'associazione: infatti, essi non possono contare su alcuna forma di restituzione o di periodico premio rispetto al conferimento effettuato.

Si ha scopo di lucro nella società, nella quale i soci effettuano i conferimenti in vista del conseguimento di un utile, nonché di una remunerazione adeguata del capitale versato allorché, al momento del recesso, si provveda alla restituzione del medesimo.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LA NOZIONE DI ASSOCIAZIONE

Sebbene il codice civile non fornisca una definizione di associazione, i suoi caratteri identificativi possono desumersi dalle norme civilistiche che regolano le associazioni nelle sue diverse forme di ente *riconosciuto e non riconosciuto*.

In tal senso, pertanto, l'associazione può essere definita come un'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura ideale o, in ogni caso, non lucrativa.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

L'associazione, al tempo stesso, va collocata nel novero dei contratti: essa, infatti, prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il *contratto di associazione*.

Fra i contratti, l'associazione si caratterizza come contratto plurilaterale con comunione di scopo: le parti possono essere due o più di due e, in ogni caso, le prestazioni di ciascuna sono dirette al *conseguimento di uno scopo comune*.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Come contratto di organizzazione: le prestazioni che ciascuna delle parti esegue non vanno a diretto vantaggio delle altre, ma sono destinate allo svolgimento di un'attività volta a realizzare lo *scopo comune dei contraenti*.

Come contratto associativo, per sua stessa funzione, aperto alla possibilità di nuove adesioni. Nuovi membri possono, infatti, senza alcun limite, unirsi ai membri preesistenti senza che ciò implichi una modificazione del contratto.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Si segnala che la Suprema Corte si è pronunciata tanto sulla natura contrattuale del vincolo associativo, quanto sull'applicabilità delle norme sui contratti in generale, statuendo che "*l'atto costituivo e lo statuto di una persona giuridica hanno natura contrattuale e sono sottoposti alle norme generali sui contratti*"

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LE ASSOCIAZIONI NEL CODICE CIVILE

Il Codice Civile prevede solo tre forme associative:

Fondazioni

Associazioni

Comitati

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La forma associativa che interessa le Pro Loco è quella delle "Associazioni", prevista dal Titolo II del Codice Civile e regolate dagli articoli da 14 a 38

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Una Associazione è sostanzialmente un gruppo di persone riunite (associate) per il perseguimento di uno scopo comune, che è normalmente indicato nello Statuto.



IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Tralasciando le Fondazioni, abbastanza diverse dalle Associazioni per non ingenerare confusioni, esaminiamo brevemente i Comitati, più simili alle Associazioni

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

I “Comitati” generalmente si costituiscono per svolgere una particolare ed unica attività (innalzamento di un monumento celebrativo, la festa del Patrono, una sagra, ecc.) e si finanziano con raccolta di fondi finalizzati alla attività che ha dato origine alla costituzione del Comitato.

Per i Comitati, regolati dagli articoli dal 39 al 42 del Codice Civile, non sono previsti soci.

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Sono elementi tipici del comitato:

- **temporaneità**
- **variabilità della base**
- **pubblica sottoscrizione**

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Esistono associazioni che scelgono la denominazione di Comitato a soli fini estetici, risultando evidente che, statuto alla mano, esse non sono legalmente configurabili come tali. In tal caso deve ritenersi che prevale senz'altro la sostanza giuridica.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Gli amministratori dei comitati non solo sono responsabili come i pari grado delle associazioni non riconosciute, ma rispondono altresì della conservazione e dell'impiego di fondi e mezzi raccolti dal comitato, nel senso che fa loro carico diretto anche il rispetto dei programmi che hanno fatto conoscere il comitato.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

I sottoscrittori dello stesso, anche se assumono un ruolo di aderenti «larvatamente» simile a quello dei soci, rispondono solo del versamento fatto e a nulla sono tenuti oltre ad esso.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LE FORME ASSOCIATIVE PER LE PRO LOCO

In linea di massima, tranne rare eccezioni, sotto il profilo giuridico le Pro Loco sono associazioni private-collettive non riconosciute, tutelate e regolate dagli articoli dal 36 al 42 del Codice Civile.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Per le Pro Loco, in quanto Associazioni, le forme associative possibili sono due:

a) l'associazione cosiddetta non riconosciuta

b) l'associazione riconosciuta

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Entrambe, come detto in precedenza, non devono avere fine di lucro.
Le differenze tra queste due categorie attengono al momento della costituzione e a quello delle responsabilità economiche e civili.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

L'Associazione non riconosciuta differisce oggi da quella riconosciuta unicamente per la responsabilità giuridica.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Con l'articolo 13 della L.15.05.1997 n. 127, modificato dall'articolo 1 della L.22.06.2000 n. 192, è stato, infatti, abrogato l'art. 17 del Codice Civile che prevedeva la necessità dell'autorizzazione governativa quale condizione per l'acquisto di beni immobili o per l'accettazione di donazioni o eredità da parte delle associazioni anche munite di personalità giuridica.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, possono oggi acquistare liberamente beni immobili o accettare lasciti, eredità e donazioni di beni di ogni tipo, e dunque anche di beni immobili, senza dover richiedere alcuna autorizzazione e senza alcuna forma di riconoscimento della personalità giuridica.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

L'unico vincolo ancora esistente al riguardo è rappresentato dall'obbligo previsto dall'articolo 473 del Codice Civile, che per le associazioni impone di accettare le eredità con la condizione sospensiva del beneficio d'inventario (L. 22.6.2000 n. 192).

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Per le associazioni non riconosciute, l'art. 38 c.c. detta la precisa regola secondo la quale "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Ne consegue che, nell' associazione non riconosciuta, dei debiti rispondono in solido coloro che agiscono in suo nome (in particolare il Presidente), oltre che il patrimonio comune.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

In particolare con la sentenza 1.2.2002 n. 1324 della Cassazione è stato precisato che rientrano nelle previsioni dell'articolo 38 anche i debiti di natura tributaria.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Secondo alcune sentenze un creditore può far valere i propri diritti (a sua scelta) sul patrimonio personale degli Amministratori che hanno agito in nome e conto della associazione, piuttosto che sul patrimonio della associazione. Questa possibilità sembra essere ormai consolidata .

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Nel solo caso di associazione non riconosciuta che ha ottenuto la qualifica di Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 è previsto che un terzo creditore deve far valere i propri diritti sul patrimonio sociale, e solo in via sussidiaria (se non fosse sufficiente), su quello personale del Presidente e/o degli altri amministratori che hanno assunto l'obbligazione non onorata.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

L'associazione non riconosciuta non è obbligata ai fini civilistici alla tenuta dei libri sociali. Tuttavia - ai soli effetti statutari – si consiglia la regolare tenuta dei verbali delle riunioni (Assemblee, Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori dei conti), l'elenco dei soci e almeno un quaderno di cassa con l'ammontare di tutte le entrate e le spese.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Ai fini fiscali sono invece obbligatori i Libri e Registri previsti dal regime fiscale in cui l'associazione si trova.

Sono previste anche, sempre per motivi fiscali o per obblighi di leggi specifiche, la tenuta e conservazione delle documentazioni richieste.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Le "associazioni riconosciute" sono associazioni che hanno chiesto ed ottenuto, seguendo una particolare procedura, il riconoscimento della "personalità giuridica".

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

E' necessaria la stesura di un atto costitutivo per atto pubblico (notaio) e presentare una successiva istanza di riconoscimento. Per ottenere il riconoscimento è anche necessario dimostrare di possedere mezzi economici sufficienti per il conseguimento degli scopi associativi.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Con l'entrata in vigore del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286, è stata istituita una procedura semplificata per l'ottenimento della personalità giuridica.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica va inoltrata alla Prefettura nella cui provincia è ubicata la sede dell'ente e l'acquisizione della personalità giuridica si ottiene mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture stesse.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Nel caso in cui l'ente operi nelle materie di competenza delle regioni e le sue finalità statutarie si esauriscano nell'ambito di una sola regione, il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le regioni.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Il regolamento regionale in oggetto specifica il tipo di procedura da seguire e i tempi da rispettare, istituendo comunque il principio di silenzio – diniego.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Nelle associazioni riconosciute, delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione risponde soltanto l'associazione stessa con il suo patrimonio, con *esclusione di una responsabilità personale degli amministratori* o di coloro che hanno agito in nome e per conto della associazione.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Resta fermo il principio generale che comunque la responsabilità penale è "personale", per cui il possesso della personalità giuridica per quanto concerne l'aspetto penale è ovviamente irrilevante.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo è l'atto con il quale viene costituita l'Associazione mentre lo Statuto è il patto costitutivo di natura contrattuale con il quale i soci, liberamente e volontariamente, si sono dati delle regole che consentono di realizzare i fini concordati.

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Per la forma dell'atto costitutivo il Codice Civile non obbliga le associazioni non riconosciute, e quindi le Pro Loco, all'atto pubblico, e tale obbligo non sussiste per il D.lgs. 460/1997 né tanto meno per la Legge 383/2000, che prevede per lo Statuto semplicemente la "forma scritta" e neppure la registrazione dell'atto.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Per quanto riguarda le Pro Loco la forma dell'atto pubblico (ovvero assemblea alla presenza del Notaio) è oggi quindi necessaria esclusivamente in quanto e se prevista dalla propria Legge Regionale di riferimento.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La maggior parte delle Leggi Regionali che hanno istituito gli Albi delle Pro Loco, hanno mutuato dalla vecchia legge istitutiva dell'Albo Nazionale delle Pro Loco l'obbligo dell'atto pubblico.
Sono poche le Regioni che non vincolano ad una particolare forma di atto, nella fattispecie all'atto pubblico.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

In qualsiasi modo lo si voglia fare, uno Statuto deve almeno:

- **precisare gli scopi sociali;**
- **disciplinare la formazione e le riunioni del Consiglio Direttivo;**
- **illustrare i poteri che spettano al direttivo e all'assemblea;**
- **precisare i poteri del presidente;**
- **prevedere le competenze per i provvedimenti disciplinari;**
- **prevedere le modalità di approvazione dei rendiconti (bilanci)**

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Altre clausole statutarie possono essere richieste obbligatoriamente dalla propria Legge Regionale, dal D.lgs. 460/1997 oppure dalla Legge 383/2000 che comprende anche quelle previste dal D.lgs. 460.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, e delle successive modifiche apportate allo Statuto, nel caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata è effettuata a cura del Notaio.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

La registrazione è comunque opportuna, se non necessaria, anche per le eventuali costituzioni e modifiche effettuate per scrittura privata in quanto la registrazione dà all'atto almeno una data certa non opponibile dal fisco.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Le modifiche allo Statuto devono essere fatte nella stessa forma dell'atto di costituzione.
(Non esiste una norma specifica, ma è la prassi consolidata dalla giurisprudenza)

atto pubblico → modifica per atto pubblico

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

LA LEGISLAZIONE REGIONALE

Le Pro Loco hanno come primo riferimento la propria Legge Regionale.

La situazione delle Pro Loco nel campo delle Leggi Regionali è estremamente articolata, rendendo impossibile un approfondimento compiuto nell'ambito di questa relazione.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Molto sinteticamente, le Regioni (ma non tutte) hanno disciplinato più o meno profondamente le Pro Loco, riconoscendone (ma non da tutte) il ruolo. Quasi tutte le Regioni hanno istituito a partire dal 1974 gli Albi delle Pro Loco (Regionali o Provinciali) disciplinando le modalità di tenuta e iscrizione, e i benefici derivanti dall'iscrizione all'Albo.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Molte Regioni (ma non tutte) stanziano contributi specifici per le Pro Loco, stabilendo le procedure per ottenerli.

In alcuni casi si elargiscono contributi alle Pro Loco pur in assenza di una specifica legge regionale che riconosca le stesse, in altri pur avendo riconosciuto con legge regionale un ruolo specifico per le Pro Loco non vengono erogati contributi.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Il quadro normativo che interessa le Pro Loco è per la quasi totalità costituito da provvedimenti che hanno un contenuto fiscale, piuttosto che un riconoscimento specifico del loro ruolo a cui si fa cenno nella sola Legge quadro sul Turismo.

IL PROFILO GIURIDICO DELLE PRO LOCO

Moltissimi provvedimenti che citano le Pro Loco sono di poche righe, ed estendono alle Pro Loco benefici previsti in precedenza per le sole associazioni sportive dilettantistiche.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

DISCIPLINA DELLE PRO LOCO NELLA REGIONE CAMPANIA

Ai sensi della Legge Regionale n. 18 dell'8 agosto 2014_ "Organizzazione del sistema turistico in Campania", la Regione Campania valorizza il ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; riconosce, inoltre, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania il ruolo delle Associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare.

Con Regolamento n. 2 del 6 marzo 2015 - "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della Legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 (organizzazione del sistema turistico in Campania)" vengono disciplinate le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 08 AGOSTO 2014 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA"

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 23

(Associazioni Pro loco)

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 08 AGOSTO 2014 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA"

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 24

(Albo regionale delle pro loco)

1. E' istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.
2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.
3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 08 AGOSTO 2014 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA"

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Art. 25

(Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli)

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

REGOLAMENTO REGIONALE 6 MARZO 2015 N. 2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 (ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA)

ISEA Onlus
< volontari per passione >

Art. 1

(Oggetto)

1. **Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.**

Art. 2

(Albo regionale)

1. **L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.**

ISEA Onlus
< volontari per passione >

Art. 3

(Iscrizione)

1. **Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:**

a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 5;

b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;

c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevedere fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.

2. **Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.**

ISEA Onlus
< volontari per passione >

3. L’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, corredata da:

a) copia dell’atto costitutivo;

b) copia dello statuto;

c) bilancio preventivo;

d) attestazione codice fiscale/partita IVA;

e) programma di attività dell’associazione volto al perseguimento degli obiettivi statutari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 5;

f) parere del comitato regionale dell’unione nazionale delle pro loco d'Italia.

4. L’iscrizione dell’associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

Art. 4

(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo della Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Onlus ISEA
< volontari per passione >

Art. 5

(Attività e funzionamento)

1. **Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.**

2. **Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:**

a) **bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;**

b) **bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;**

c) **relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.**

ISEA Onlus
< volontari per passione >

3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.

4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

Art. 6

(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.

2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.

3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

ISEA Onlus
< volontari per passione >

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

